

senza che ne sia stata decretata espressamente una legge. Al quale proposito la serie delle leggi, che qui soggiungo, dimostra la progressiva delegazione delle varie materie, che di tempo in tempo gli furono dal maggior Consiglio affidate.

1355. Quando fu scoperta la congiura di Marin Faliero, di cui darò la storia a suo tempo; congiura di uomo ambizioso, il quale, sull' esempio di altri potenti d' Italia, voleva servirsi del popolo per arrivare a farsi padrone dello stato; il Consiglio dei dieci propose, non decretò, che il suo numero fosse accresciuto di venti senatori da aggiungersi al suo corpo, perciocchè l' avvenimento era tale da dover operare con mano forte, e svelle prontamente le radici del male, prima che ne ripullulassero i funesti germogli; e d' altronde la circostanza esigeva, che i decemviri volessero, anzi dovessero volere, una solenne malleveria del giudizio, che stavano per pronunziare. L' aggiunta ai dieci fu approvata dal Consiglio maggiore; i venti senatori aggiunti non deliberarono, ma consigliarono; la sentenza poi fu pronunziata dai dieci. La quale aggiunta, approvata dal gran Consiglio nell' indicato anno, fu detta da prima *additio* con latino vocabolo, perciocchè in latino si tenevano allora i registri, e in seguito, quando si cominciò a scriverli in veneziano, ebbe il nome di *zonta*. Questa ebbe di poi voto deliberativo; fu eletta dal maggior Consiglio colle stesse forme con cui si eleggevano i dieci; durava, com' essi, nel suo uffizio un anno soltanto, nè gl' individui, che componevanla, potevano essere nel seguente anno rieletti. Era chiamata a deliberare nei casi gravi, e in quelli particolarmente che interessavano la suprema sicurezza dello stato; e quando v' interveniva, se ne distinguevano le deliberazioni non col solo titolo: *In Consiglio X.*, ovvero *In C. X.*, ma dicendosi: *In Consiglio X e zonta*, ovvero *In C. X. e zonta*. Posteriormente, cioè nel 1529, il numero dei venti aggiunti fu ridotto a quindici.

1468, con legge del 28 settembre, il Consiglio maggiore decretava, che fossero delegati al Consiglio dei dieci i casi seguenti: — « Quello spetta ai tradimenti e sette e alla turbazione del nostro